



CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA E ALTRI ENTI CONVENZIONATI**

**IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER
SERVIZI E FORNITURE**

LOTTO 1	GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CIG 7636712E17
----------------	-------------------------------------	-----------------------



Sommario

1 - Premessa	3
2 - Definizioni	3
3 - Oggetto dell'appalto	3
4 - Luoghi di consegna e stima dei consumi	4
5 - Attivazione della fornitura.....	5
6 - Tempi di consegna.....	5
7 - Controlli di qualità	5
8 - Controlli di quantità	6
9 - Prodotto fatturabile.....	7
10 - Call center	8
11 - Reportistica	9
12 - Penali	9
13 - Verifiche ispettive	10



1 - Premessa

Il presente Capitolato tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri enti convenzionati.

2 - Definizioni

Ai fini del presente Capitolato tecnico, si applicano le definizioni che seguono:

- Stazione appaltante: s'intende il soggetto aggregatore che sottoscrive la Convenzione con l'Operatore economico aggiudicatario (Fornitore), ovvero la Centrale Unica di Committenza (CUC) della società IN.VA. S.p.A..
- Amministrazione contraente: s'intende l'amministrazione che sottoscrive l'Ordinativo di fornitura con l'Operatore economico aggiudicatario (fornitore), ovvero ciascun Ente convenzionato con IN.VA. S.p.A. per le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture che ha aderito alla procedura di gara di cui all'oggetto.
- Luogo di consegna: s'intende lo specifico indirizzo del luogo in cui deve essere consegnata la fornitura.
- Fornitore: s'intende l'Operatore economico aggiudicatario della procedura di gara.
- Convenzione: s'intende il documento contrattuale sottoscritto tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico aggiudicatario (Fornitore), che determinerà la disponibilità di quest'ultimo ad eseguire le prestazioni previste dalla documentazione di gara.
- Ordinativo di fornitura: s'intende il documento contrattuale che l'Amministrazione contraente invierà all'Operatore economico aggiudicatario (Fornitore) tramite la piattaforma informatica della Centrale Unica di Committenza e che determinerà l'esecuzione delle prestazioni.

3 - Oggetto dell'appalto

Sono oggetto della fornitura mediante consegna a domicilio le tipologie di prodotto di seguito riportate:

- Gasolio da riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione o EN590 ultima edizione, destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie).
- Gasolio da riscaldamento "Artico" (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione o EN590 ultima edizione con un C.F.P.P. (Cold Filter Plugging Point) - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 12°C, destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie).



CAPITOLATO TECNICO – GASOLIO DA RISCALDAMENTO

Il quantitativo minimo ordinabile da parte delle Amministrazioni contraenti che utilizzano la Convenzione mediante invio dell'Ordinativo di fornitura è pari a 1.000 (mille) litri per ciascuna Amministrazione contraente e per ciascuna tipologia di Prodotto.

Sopra la soglia minima di cui sopra, sono ordinabili solo multipli di 500 (cinquecento) litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di fornitura inferiori a quantitativi che non siano multipli di 500 (cinquecento) litri.

I corrispettivi dovranno essere calcolati applicando il ribasso percentuale indicato nell'Offerta economica ai prezzi della Convenzione Consip, per il lotto riferito alla Valle d'Aosta, relativi alla settimana antecedente quella della Data di Consegna.

Si precisa che le quotazioni di riferimento sono pubblicate sul sito istituzionale di Consip S.p.A. con frequenza settimanale. Detti prezzi differiscono in ragione delle quantità oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura e tipologia di Prodotto; in particolare, le fasce di volume ordinabile sono le seguenti:

- litri da 1.000 a 5.000
- litri da 5.001 a 10.000
- litri da 10.001 a 20.000
- litri da 20.001 a 30.000
- litri oltre 30.000

La consegna del Prodotto dovrà essere registrata dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, mediante apposito Verbale di Consegna.

4 - Luoghi di consegna e stima dei consumi

I principali Luoghi di consegna delle Amministrazioni contraenti sono elencati con i relativi consumi stimati su base annua nel documento allegato al presente Capitolato tecnico e denominato "Luoghi di consegna e stima dei consumi delle Amministrazioni contraenti".

Il volume di consumo presunto costituente oggetto del presente appalto è stabilito in **4.876.800,00 (quattromilionioottocentoseptantaseimilaottocento/00) litri di prodotto per 24 mesi.**

Per esigenze sopravvenute, i Luoghi di consegna potranno, lungo la durata della Convenzione, subire variazioni anche in aumento. Ogni singola Amministrazione contraente comunicherà comunque, nell'Ordinativo di fornitura, il Luogo di consegna della fornitura.

I quantitativi di Prodotto indicati sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva; gli stessi riguardano il fabbisogno stimato e sono stati determinati principalmente sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stesse Amministrazioni contraenti.

I quantitativi indicati, pertanto, non sono vincolanti né per la CUC né per le Amministrazioni contraenti, che non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di emissione di Ordinativi di fornitura inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall'effettivo fabbisogno di ciascuna Amministrazione contraente.



5 - Attivazione della fornitura

La richiesta di attivazione della fornitura di gasolio da riscaldamento avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni contraenti dell'Ordinativo di fornitura.

Gli Ordinativi di fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni contraenti secondo il modello di Ordinativo di fornitura di cui all'Allegato "C" (Modello Ordinativo di fornitura) alla Convenzione.

La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di non approvare gli Ordinativi di fornitura che non presentano tutti i requisiti necessari per la corretta esecuzione della fornitura.

6 - Tempi di consegna

Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture nei Luoghi di consegna che verranno indicati nell'Ordinativo di fornitura da ciascuna Amministrazione contraente.

Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di approvazione dell'Ordinativo di fornitura a mezzo PEC o mail, il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente la data e la fascia oraria della consegna.

La consegna dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di approvazione dell'Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico.

7 - Controlli di qualità

La CUC e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche sotto riportate:

- Gasolio da Riscaldamento UNI 6579 ultima edizione o EN590 ultima edizione
- Gasolio da Riscaldamento "Artico" UNI 6579 ultima edizione o EN590 ultima edizione con: CFPP $\leq - 10^{\circ}\text{C}$

Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, la CUC e/o l'Amministrazione contraente disporranno, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Amministrazione contraente, il numero del Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione contraente. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno all'Amministrazione contraente ed uno ad uno dei Laboratori chimici delle Dogane oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato, concordato tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore, al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, resta inteso che il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di



parte entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione che contesta la conformità del prodotto.

Nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- il Prodotto potrà essere rifiutato dall'Amministrazione contraente; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Amministrazione contraente, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione contraente ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore;
- l'Amministrazione contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione contraente.

In ogni caso all'arrivo del Prodotto sarà facoltà dell'Amministrazione contraente procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell'aria) nel Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere alla bonifica del luogo di consegna ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata.

8 - Controlli di quantità

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni contraenti.

La singola Amministrazione contraente verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:

IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture
Lotto 1 Gasolio CIG 7636712E17



CAPITOLATO TECNICO – GASOLIO DA RISCALDAMENTO

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione contraente potrà applicare le penali previste all'art. 12 del presente Capitolato tecnico, fatto salvo il maggior danno.

L'Amministrazione contraente, qualora disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi.

L'Amministrazione contraente, qualora non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:

- a) nelle autocisterne chilolitriche il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
- b) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
- c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico.

9 - Prodotto fatturabile

Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui l'Amministrazione contraente abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico (Articolo 7 – Controlli di qualità del presente Capitolato tecnico) e disponga dei volumi di combustibile/carburante determinati a temperatura del Prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M.

Nel caso in cui l'Amministrazione contraente, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui al precedente articolo 7 del presente Capitolato tecnico (densità e temperatura allo scarico, densità a 15°C), ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari).



CAPITOLATO TECNICO – GASOLIO DA RISCALDAMENTO

Qualora diversamente l'Amministrazione contraente disponga del peso del Prodotto consegnato, i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità a 15° C ricavabile dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari).

Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri. Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si darà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico. Resta inteso che l'Amministrazione contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

Le Amministrazioni contraenti e/o la CUC si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..

Si evidenzia che tutte i Comuni aderenti alla presente procedura di gara sono considerati Comuni montani ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate.

10 - Call center

Il Fornitore, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e fino al termine di tutti gli Ordinativi di fornitura, deve mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate (Call Center) ed un numero di fax, relativo alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio.



11 - Reportistica

Al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento delle condizioni economiche, la relativa correttezza dei dati fatturati ed i volumi consumati, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, la CUC potrà richiedere apposita reportistica inerente i volumi e gli importi fatturati suddivisi per ciascuna Amministrazione contraente, Luogo di consegna e mese di pertinenza.

12 - Penali

In caso di ritardata consegna ai sensi dell'art. 6 (Tempi di consegna) del presente Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato tecnico, agli Ordinativi di Fornitura e alla Convenzione. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Capitolato tecnico, agli Ordinativi di Fornitura e alla Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora a seguito dell'accertamento di cui all'art. 7 (Controlli di qualità) del presente Capitolato tecnico il Prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti ivi indicati e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o simili) superiore al nove per mille di cui al suddetto articolo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora a seguito dell'accertamento di cui all'art. 8 (Controlli di quantità) del presente Capitolato tecnico risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora a seguito dell'accertamento di cui all'art. 8 (Controlli di quantità) del Capitolato tecnico nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o simili) non risulti completo secondo quanto riportato all'art. 8 (Controlli di quantità) del Capitolato tecnico, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto ordinato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria



CAPITOLATO TECNICO – GASOLIO DA RISCALDAMENTO

per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Centrale Unica di Committenza una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

13 - Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni contraenti, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Centrale Unica di Committenza potrà effettuare – avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in corso di validità - apposite verifiche ispettive, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata dal suddetto Organismo al fornitore previa emissione di benestare alla fatturazione da parte della Centrale Unica di Committenza, allegato a detta fattura.

I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive non potranno superare lo 1% del valore degli Ordinativi di fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell'Organismo di Ispezione.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni contraenti che avranno effettuato Ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E ALTRI ENTI CONVENZIONATI

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE

LOTTO 1 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CIG 7636712E17

Allegato – Schema delle penali

Livello di servizio previsto dal Capitolato tecnico	Riferimenti al Capitolato tecnico	Modalità di riscontro	Modalità di valutazione	Penale
La consegna dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di approvazione dell'Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente.	art. 6 (Tempi di consegna)	Caso a - Confronto della data di approvazione dell'Ordinativo con la data di consegna Caso b - Confronto della data concordata con la data di consegna	<u>Conformità</u> - Caso a: Consegna \leq 7 giorni - Caso b: Consegna \leq data concordata <u>Non conformità grave</u> - Caso a: Consegna $>$ 7 giorni - Caso b: Consegna $>$ data concordata	Per ogni giorno di ritardo, lo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise
Consentita una quantità consegnata (litri a temperatura ambiente) inferiore alla quantità ordinata (litri a temperatura ambiente) fino ad un massimo del 3%.	art. 7 (Controlli di qualità)	Calcolo di ΔQ pari a: (Quantità Ordinata – Quantità Consegnata)/Quantità Ordinata	<u>Conformità</u> $\Delta Q \leq 3\%$ <u>Non conformità grave</u> $\Delta Q > 3\%$	10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise
Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate al lordo di eventuali note di credito.	art. 8 (Controlli di quantità)	Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna (in assenza di questo documento di accompagnamento/cartellino	<u>Conformità</u> corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata <u>Non conformità grave</u> Non corrispondenza fra la	10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise

Livello di servizio previsto dal Capitolato tecnico	Riferimenti al Capitolato tecnico	Modalità di riscontro	Modalità di valutazione	Penale
		autocisterne conta litri) e quantità fatturate.	quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata	
In caso di consegna con autocisterne chilolitriche Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate al lordo di eventuali note di credito.	art. 8 (Controlli di quantità)	Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna (in assenza di questo documento di accompagnamento/cartellino autocisterne conta litri) e quantità fatturate.	Conformità corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata Non conformità grave Non corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata	10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise
Conformità del Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari)	art. 8 (Controlli di quantità)	Verifica degli elementi minimi del Documento di accompagnamento (DAS e/o similari): • Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C; • Volume a Temperatura di carico; • Densità a 15°C.	Conformità Presenza dei tre indicatori Non conformità grave Assenza anche solo di un indicatore	10% (dieci per cento) del valore del Prodotto ordinato al netto delle accise
Consegna della reportistica inerente i volumi e gli importi fatturati suddivisi per ciascuna Amministrazione contraente, Luogo di consegna e mese di pertinenza	art. 11 (Reportistica)	Confronto della data concordata con la data di consegna	Conformità - Consegna ≤ data concordata Non conformità grave - Consegna > data concordata	Euro 200,00 (duecento/00)